



COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA COMUNICAZIONE E TURISMO

**CAPITOLATO SPECIALE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE ATTRAVERSO NOLEGGIO DI
VEICOLI CON CONDUCENTE**

Art. 1 – Descrizione appalto

1. Il Comune di Senigallia offre alle famiglie dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie, prevalentemente di frazione, un servizio di trasporto casa-scuola e viceversa attraverso il noleggio di veicoli con conducente (CPV: 60170000-0). Il trasporto viene effettuato esclusivamente nel territorio del Comune di Senigallia (Codice Istat: 042045) a favore dei bambini iscritti alle scuole della città e ammessi al servizio da parte dell'ufficio comunale competente.
2. Il servizio è articolato in n. 4 lotti funzionali per ciascuno dei quali è necessario un autoveicolo omologato per 9 posti compreso il conducente:
LOTTO n. 1: Noleggio autoveicolo con conducente per trasporto scolastico per le scuole primarie S. Angelo e Rodari;
LOTTO n. 2: Noleggio autoveicolo con conducente per trasporto scolastico per le scuole infanzia Vallone, San Gaudenzio, Roncitelli, Scapezzano e primaria Scapezzano;
LOTTO n. 3: Noleggio autoveicolo con conducente per trasporto scolastico per le scuole infanzia e primaria S. Angelo e scuola primaria Vallone;
LOTTO n. 4: Noleggio autoveicolo con conducente per trasporto scolastico per le scuole infanzia Montignano e Marzocca e primaria Montignano;
3. La suddivisione in lotti funzionali, effettuata sulla base di una valutazione di carattere tecnico economico contenuta al soddisfacimento dell'interesse pubblico, avviene nel rispetto dell'art. 3 comma 1 lett qq) e 51 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di favorire l'accesso alle micro imprese, piccole e medie imprese.
4. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 51, 3° comma del D. Lgs. cit. conviene di limitare il numero dei lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente al numero di 1 (uno).
5. La previsione delle scuole servite in ciascun lotto è basata sul servizio fornito nel corso degli anni precedenti ed ha quindi valore puramente indicativo, dipendendo dal numero variabile di utenti che sceglieranno effettivamente di usufruire del servizio e facendo pertanto salva, per l'Ente, la facoltà di ridurre il numero dei lotti, di inserire nel programma di servizio di ciascun lotto altri plessi scolastici o comunque di variare le scuole e le aree del territorio interessate da ciascun servizio di trasporto.

6. Il noleggio di veicoli con conducente è disciplinato dalla Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i e dalla legge regionale Marche 6 aprile 1998 n. 10

Art. 2 – Durata

Il servizio riguarderà esclusivamente l'anno scolastico 2021/2022 (15/09/2021 – 4/06/2022) e seguirà il calendario di apertura delle scuole di Senigallia terminando con la fine delle lezioni delle scuole primarie.

Art. 3 – Valore dell'appalto di servizi

1. Il valore presunto dell'appalto di servizi per l'intero anno scolastico, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 94.000,00, al netto dell'IVA, così determinato nei 4 lotti funzionali:

Lotto n. 1: € 23.500,00 + IVA (importo a base d'asta a ribasso)

Lotto n. 2: € 23.500,00 + IVA (importo a base d'asta a ribasso)

Lotto n. 3: € 23.500,00 + IVA (importo a base d'asta a ribasso)

Lotto n. 4: € 23.500,00 + IVA (importo a base d'asta a ribasso)

2. Considerate le modalità di svolgimento del servizio, non sono previsti rischi da interferenze, pertanto il relativo costo per la sicurezza è pari a zero;

3. Il valore dell'appalto dei servizi per la durata contrattuale è indicativo trattandosi di servizio a domanda individuale basato sulla richiesta dei genitori di avvalersi del trasporto scolastico e del calendario scolastico adottato autonomamente dalle scuole;

4. Il valore dell'appalto è calcolato indicativamente sulla base dei seguenti corrispettivi, al netto dell'Iva e soggetti alla percentuale di ribasso offerta in sede di gara:

- € 120,00 per ogni giorno di intero servizio;
- € 48,00 al giorno per le giornate di sabato, se previsto da programma e altri eventuali giorni con servizio ridotto;
- € 25,00 per ogni bambino trasportato durante ciascun bimestre.

5. I prezzi offerti dall'aggiudicatario, comprensivi di ogni onere e spesa, s'intendono formulati dallo stesso in base a calcoli di convenienza, con assunzioni del rischio di impresa a suo carico, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto;

6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare e/o variare il contratto in corso per circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 106, 1° comma lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi i casi di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, emergenze sanitarie, ecc...).

Art. 4 – Procedura di scelta del contraente – Criterio di aggiudicazione

1. La procedura negoziata previa pubblicazione di bando verrà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e/o i. e comunque nel rispetto del principio di non aggravio del procedimento (parere ANAC 4.08.2020);

2. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;

Art. 5 – Obblighi contrattuali attinenti il servizio di trasporto

1. L'aggiudicatario eroga il servizio di trasporto scolastico secondo un programma definito e autorizzato dall'ufficio comunale competente prima dell'avvio dell'anno scolastico, indicante i bambini da trasportare, i loro indirizzi, la scuola di frequenza, il tragitto di raccolta dei bambini, gli orari di arrivo e partenza dalle e per le scuole. Per ciascuna scuola possono essere necessari più tragitti di raccolta dei bambini. In ogni caso, qualsiasi modifica al programma, nel corso dell'anno scolastico, deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio comunale competente;
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire nel programma di servizio di trasporto di ciascun lotto altri plessi scolastici ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 1 ovvero di modificare l'indicazione delle scuole e/o delle aree del territorio interessate da ciascun servizio di trasporto compatibilmente con gli orari di apertura degli istituti. L'aggiudicatario garantisce il servizio ai soli bambini autorizzati dall'ufficio comunale, vietando che salgano a bordo terzi non autorizzati.

Art. 5 bis – Obblighi contrattuali ulteriori a carico dell'aggiudicatario in merito alle misure di prevenzione da contagio da Covid19

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria Covid 19, sarà necessario adottare le opportune misure di sicurezza per il trasporto scolastico, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV. Pertanto, ferma restando la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale, quali la misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto, l'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l'applicazione di tutte le norme previste dalle vigenti Linee Guide Ministeriali per il trasporto scolastico, comprese eventuali modificazioni o integrazioni che interverranno successivamente alla stipula del presente contratto. Si sottolineano di seguito solo alcune delle misure specifiche vigenti al momento della stesura del presente atto:

- Igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno;
- Aereazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto;
- Messa a disposizione all'entrata del mezzo di appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni;
- Salita degli alunni sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- Discesa dal mezzo uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i bambini vicino alle uscite, evitando che gli altri si alzino dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via;

- Divieto di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente);
- Utilizzo per il conducente e per eventuali assistenti accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale;
- Utilizzo da parte degli alunni trasportati, al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio, di una mascherina per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree;

La preconditione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come già richiamato, è l'assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti) e il non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Art. 6 – Requisiti indispensabili per l'espletamento del servizio

1. L'aggiudicatario, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, fornisce:

- il mezzo di trasporto esclusivamente adibito a trasporto di persone, omologato per 9 posti, compreso il conducente, in regola con la legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i. e con la legge regionale Marche 6 aprile 1998 n. 10 che regolano il servizio di noleggio con conducente e con tutte le normative di legge vigenti in materia;
- il conducente, iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea istituito presso la CCIAA, in possesso di patente di guida e di certificato di abilitazione professionale ed in regola con le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 febbraio 1999, nr. 88;
- per il solo trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia, un assistente-accompagnatore;

2. L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a garantire la disponibilità di un assistente accompagnatore anche per i bambini delle scuole primarie nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di modificare e/o variare il contratto in corso per circostanze imprevedute e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, 1° comma lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 con conseguente integrazione dei corrispettivi previsti dall'art. 3.

Art. 7 – Obblighi ulteriori a carico dell'aggiudicatario

1. Sono a carico dell'aggiudicatario:

- le spese del carburante;
- le spese di pulizia ordinaria e manutenzione del mezzo di trasporto;
- le spese per il conducente e per l'assistente-accompagnatore, se necessario e quando presente;
- le spese necessarie all'adempimento degli obblighi contrattuali a carico dell'aggiudicatario;
- ogni altra spesa connessa alla gestione del servizio;

2. L'aggiudicatario è tenuto, altresì, al rispetto delle norme del codice della strada e di quelle specificamente previste per il servizio di noleggio di veicoli con conducente e di trasporto scolastico, a garanzia dell'incolumità dei trasportati e di altri terzi, esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni e qualsivoglia responsabilità ivi connesse.

Art. 8 – Cauzione

1. A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria/assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, a favore del Comune di Senigallia, pari al 2% del valore del lotto aggiudicabile (pari pertanto a € 470,00), nei termini e alle condizioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la sua validità per almeno 180 giorni dal termine di presentazione dell'offerta;

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, relative al beneficio della riduzione della garanzia. Il beneficio della riduzione della garanzia è subordinato alla produzione da parte del concorrente di copia della certificazione indicata nel summenzionato articolo;

2. Prima della stipula elettronica del contratto la stazione appaltante inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo del lotto aggiudicato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Art. 9 - Modalità del trasporto

1. L'aggiudicatario garantisce il trasporto dei bambini dal loro domicilio al plesso scolastico prescelto, consegnandoli al personale della scuola e viceversa al ritorno, consegnando i bambini ai genitori o ad altre persone dagli stessi autorizzate. Nel caso in cui non sia presente alcuna persona autorizzata a ricevere il bambino, il conducente del mezzo deve riportarlo a scuola, se ancora aperta, o, in ultima ipotesi, al comando della Polizia Municipale, al quale verrà affidato. Nel caso di alunni della scuola primaria il trasporto può essere garantito da punti di raccolta diversi dal domicilio purché sia stato precedentemente convenuto con l'ufficio comunale competente, le famiglie ne siano adeguatamente informate e la riconsegna avvenga in presenza dei genitori o di altri adulti dagli stessi autorizzati.

2. Le modalità di trasporto, raccolta e discesa dei bambini devono essere espletate in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 bis del presente capitolato.

Art. 10 – Responsabilità e obblighi assicurativi

1. L'aggiudicatario è totalmente responsabile per eventuali danni a persone o cose causati durante lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia pretesa azionata anche da terzi in merito all'esecuzione dell'appalto del servizio di trasporto, assumendo in proprio l'eventuale contenzioso;
2. L'aggiudicatario è tenuto, pertanto, a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata dell'appalto di servizi e con oneri a suo completo carico, una polizza assicurativa per responsabilità civile per i rischi ed i danni inerenti l'attività oggetto del presente affidamento nei confronti dei terzi trasportati, senza riserve ed eccezioni, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro;
3. Le suddette polizze dovranno essere esibite e consegnate in copia alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto;
4. L'aggiudicatario deve offrire massima collaborazione e mantenere un rapporto corretto con gli uffici dell'Amministrazione Comunale e con le famiglie interessate dal servizio di trasporto scolastico, in particolare in riferimento alla attenzione e cura nella vigilanza e nel rapporto con i bambini trasportati;
5. L'aggiudicatario è tenuto a rispettare verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di sicurezza. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale rimane completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra l'aggiudicatario e il personale impiegato.

Art. 11 – Facoltà di controllo della stazione appaltante

La Stazione appaltante può disporre in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio e a tal riguardo l'aggiudicatario è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione Comunale sull'esecuzione del servizio stesso.

Art. 12 – Riscossione tariffe dai fruitori del servizio

L'aggiudicatario provvede direttamente alla riscossione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale per la fruizione del servizio oggetto della presente procedura ed, a tal fine, dichiara di accettare di rivestire la qualifica di agente contabile esterno con le conseguenti responsabilità ivi connesse. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a versare ogni bimestre al Comune, tramite bonifico bancario, quanto riscosso direttamente dai fruitori del servizio entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuto pagamento dello stesso da parte della medesima stazione appaltante. Al termine dell'anno scolastico, in particolare relativamente all'ultimo bimestre, il versamento di quanto riscosso dai fruitori del servizio è condizione

indispensabile per la successiva liquidazione del corrispettivo da parte dell'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esonerare in qualsiasi momento l'aggiudicatario dalla riscossione e di stabilire, anche in fase successiva alla conclusione del contratto, altre modalità di riscossione compatibili con le procedure di pagamento vigenti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Art. 13 – Fatturazione ed obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario trasmette all'Amministrazione Comunale regolare fattura elettronica per il servizio reso in ciascun bimestre, con indicazione dell'elenco dei bambini trasportati differenziato per scuola, del riepilogo degli incassi e di copia delle matrici dei biglietti di viaggio rilasciati ai fruitori nel caso di riscossione delle tariffe. L'Amministrazione Comunale provvede, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture e della summenzionata documentazione, alla liquidazione di quanto dovuto, salvo contestazioni.

2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari dedicati, anche già esistenti e attivati non in via esclusiva, che devono essere comunicati alla stazione appaltante unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale di tutti i soggetti delegati ad operarvi.

Art. 14 – Esecuzione d'ufficio - Risoluzione e recesso dal contratto

1. L'Amministrazione Comunale, in caso di abusi o inadempimenti di spettanza dell'aggiudicatario, si riserva la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio nelle modalità ritenute opportune, ed a spese dello stesso aggiudicatario, quanto necessario al fine di garantire il regolare funzionamento del servizio di trasporto scolastico.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e/o i. nell'eventualità in cui si verificano inadempimenti nei seguenti casi:

- a. interruzione del servizio per fatto imputabile all'affidatario;
- b. inosservanza delle norme di legge relative al personale;
- c. cessione totale o parziale della gestione del servizio;
- d. gravi e ripetute inosservanze delle norme legislative e regolamentari nella gestione del servizio, anche derivanti dal presente capitolato, in particolare riguardo alla sicurezza dei trasportati, al rispetto delle misure di prevenzione da contagio da Covid 19, alla capienza massima di trasporto del veicolo utilizzato e alle disposizioni previste dalla L. 21/1992.

Nei casi di cui sopra, il Comune contesta formalmente all'affidatario le inadempienze riscontrate, comunicandogli la volontà di risolvere il contratto, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In caso di risoluzione dell'appalto di

servizi per inadempimento dell'affidatario, a quest'ultimo non è dovuto alcun corrispettivo di gestione, indennizzo e/o rimborso per la conclusione anticipata del rapporto contrattuale.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e/o i. e comunque per superiori motivi di interesse pubblico purché ne dia formale preavviso di mesi 3 all'aggiudicatario.

Art. 15 – CESSIONE E SUB-APPALTO

1. L'aggiudicatario è tenuto a eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Le parti convengono concordemente di escludere per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente appalto e/o procedimenti annessi e/o connessi la clausola arbitrale. Le eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto di appalto di servizi saranno devolute ai fini della loro definizione al Giudice Ordinario ossia al Tribunale di Ancona ovvero al Giudice Amministrativo ovvero Tribunale Amministrativo Regionale secondo le rispettive competenze.

Art. 17 - SPESE

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'appaltatore, compresa la registrazione da effettuarsi in caso d'uso.

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento U.E. 2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente gara ed, a tal fine, l'aggiudicatario si impegna ad accettare la nomina a responsabile esterno del relativo trattamento inerente l'esecuzione del servizio aggiudicato.